BRUTI PREVALGONO SU INDUTTIVO

"AULA 3"

13915/09

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Fernando	LUPI	Presidente	R.G.N. 8852/08
Dott. Paolo	D'ALESSANDRO	Cons. Rel.	
Dott. Marcello	IACOBELLIS	Consigliere	Cron. 13915
Dott. Antonino	DI BLASI	Consigliere	Rep.
Dott. Biagio	VIRGILIO	Consigliere	C.C. 06/05/09

ha pronunciato la seguente:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI
Richiesta copia studio
dal Sig. ...
per diritti € ...
IL CANCELLIERE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

Vittorio Gravili;

- *intimato* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 146/45/07 del 15/1/08.

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la

4280

relazione scritta prevista dall'art. 380-*bis*, nei termini che di seguito si trascrivono:

«L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, riformando la pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF ed IRAP.

L'intimato non si è costituito.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375, primo comma, n. 5, c.p.c.) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, la ricorrente lamenta - formulando i prescritti quesiti di diritto - la violazione dell'art. 39, primo comma, lettera *d*), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata quanto alle due *rationes decidendi* secondo le quali l'accertamento induttivo sarebbe consentito solo in presenza di irregolari formali delle scritture contabili e l'Ufficio si sarebbe comunque sottratto all'onere della prova su di esso gravante.

I due motivi sono manifestamente fondati, alla luce del principio enunciato dalla giurisprudenza di questa

Corte secondo cui la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza e del comune buon senso. In tali casi è, pertanto, consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (Cass. 6337/02, 1711/07, 26130/07).

Resta assorbito il terzo motivo, relativo a vizio di motivazione»;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio non condivide la proposta del relatore, atteso che, in punto di fatto, risulta dalla sentenza che i ricavi di impresa dichiarati dal contribuente sono coerenti con i cosiddetti studi di settore introdotti dalla legge n. 146 del 1998, e che, in punto di diritto, questa Corte ha affermato che gli studi di settore vanno preferiti ai parametri di cui

all'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, attesa la natura più raffinata del nuovo mezzo di accertamento, desumibile dalla normativa stessa che lo ha introdotto (Cass. 9613/08);

che pertanto il ricorso va rigettato;

che non vi é luogo a provvedere sulle spese, in difetto di costituzione dell'intimato.

P Q M

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 6 maggio 2009.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma 15 GIU. 2009
IL CANCELLIERE
Giuseppina Oddo

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA